



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-231/19, 2 luglio 2020, ECLI:EU:C:2020:513	Black Rock Investment Management Ltd Contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs	I	Rinvio pregiudiziale	UK	non ultima istanza - Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)	P. Pikamäe, 11 marzo 2020			Iva - Esenzione delle operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento - Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d'investimento e di altri fondi
Classificazione									
1) Diritto secondario; 2) Imposte indirette (IVA)									
Questione pregiudiziale									
Se, in base alla corretta interpretazione dell'art. 135, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE, quando un'unica prestazione di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di fondi comuni di investimento sia nella gestione di altri fondi che non sono fondi comuni di investimento : i) tale prestazione unica debba essere assoggettata a un'aliquota d'imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; ii) il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell'uso dei servizi di gestione, in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l'altra parte come imponibile.									
Dispositivo									
L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d'investimento e altri fondi non rientra nell'esenzione prevista da tale disposizione.									
Nota redazionale									
La questione sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea verte intorno alla corretta interpretazione dell'art. 135, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE, disciplinante l'ipotesi di esenzione Iva delle operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento. In particolare, il caso sottoposto all'esame dei giudici europei concerne il trattamento Iva applicabile ai servizi di gestione di fondi di diversa natura, resi da un fornitore terzo, per mezzo di una piattaforma informatica, nei confronti di una società britannica. La questione nasce dinanzi all'autorità britannica e vede contrapposti l'Amministrazione finanziaria del Regno Unito ed una società di diritto inglese, la BlackRock Investment Management Ltd, la quale, riteneva che l'imposta dovesse essere assolta unicamente in relazione ai servizi forniti per la gestione di fondi diversi da quelli rientranti nella nozione di fondi comuni d'investimento, rispetto ai quali, invece, doveva trovare applicazione l'esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE. Di diverso avviso era, invece, l'Amministrazione fiscale britannica, secondo la quale, al contrario, l'imposta doveva essere assolta in relazione all'insieme delle prestazioni beneficate dalla società inglese. In particolare, il Fisco giungeva a tale conclusione in considerazione del fatto che la maggior parte dei fondi gestiti dalla società inglese non rientravano nella nozione di fondo comune di investimento, con la conseguenza che non poteva dirsi applicabile l'esenzione accordata dalla normativa comunitaria. Per tali ragioni, dunque, venivano emessi avvisi di accertamento, avverso i quali il ricorrente presentava dapprima ricorso, poi rigettato, dinanzi al <i>First-tier Tribunal (Tax Chamber)</i> , e successivamente appello davanti al giudice del rinvio. L' <i>Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)</i> , in qualità di giudice del rinvio, sottoponeva alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: se, in base alla corretta interpretazione dell'art. 135, paragrafo 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE, quando un'unica prestazione di servizi di gestione ai sensi di tale articolo è effettuata da un fornitore terzo a un gestore di fondi ed è utilizzata da detto gestore sia nella gestione di fondi comuni di investimento sia nella gestione di altri fondi che non sono fondi comuni di investimento ("altri fondi"): i) tale prestazione unica debba essere assoggettata a un'aliquota d'imposta unica e, in caso affermativo, in che modo vada determinata detta aliquota unica; ii) il corrispettivo di tale prestazione unica debba essere ripartito in funzione dell'uso dei servizi di gestione (ad esempio, in base agli importi dei fondi gestiti rispettivamente nei fondi comuni di investimento e negli altri fondi) in modo da trattare una parte della prestazione unica come esente e l'altra parte come imponibile. La Corte di Giustizia dell'UE, interrogata dal giudice nazionale, conferma tanto la necessità di assoggettare una prestazione "unica" ad un trattamento Iva unitario, quanto l'inapplicabilità dell'esenzione, ma fonda la sua decisione su argomentazioni differenti da quelle adottate dal Fisco inglese. In primo luogo, la Corte, richiama il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui "sebbene ciascuna operazione debba normalmente essere considerata, ai fini dell'IVA, distinta e indipendente, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA. Per questo motivo si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale". Inoltre, dopo aver precisato che la prestazione debba considerarsi "unica" anche quando i suoi elementi costitutivi non siano posti sullo stesso piano, la Corte afferma che, nel caso di specie, non è dato isolare un elemento principale ed un elemento accessorio, in quanto nell'ambito della prestazione fornita tramite la piattaforma, si configurano una molteplicità di elementi di importanza equivalente. Di conseguenza, tale prestazione unica deve essere assoggettata ad un'unica aliquota IVA, poiché se così non fosse si realizzerebbe una scomposizione artificiale di tale prestazione, che rischierebbe di alterare la funzionalità del sistema IVA. Viene precisato, inoltre, che il trattamento fiscale della prestazione non può essere determinato in funzione della natura dei fondi prevalentemente gestiti, così come asserto invece dall'autorità britannica, poiché ciò potrebbe determinare l'applicazione del beneficio a fondi diversi dai fondi comuni d'investimento (si pensi all'ipotesi del gestore di fondi comuni d'investimento a titolo principale, che potrebbe beneficiare dell'esenzione delle prestazioni per l'insieme della sua attività di gestione di fondi). Da ultimo, si precisa che, per essere qualificate come esenti, le prestazioni fornite da un gestore esterno devono essere destinate a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione dei fondi comuni d'investimento. Orbene, dal momento che, nel caso di specie, difettava detta condizione di specificità, i giudici europei hanno concluso statuendo che "una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel tempo fondi comuni d'investimento ed altri fondi non rientra nell'esenzione" prevista dall'art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva Iva.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									